

IMMISISONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE

A.S. 2026/27

CRITERI E MODALITÀ

Fase propedeutica alle immissioni in ruolo: assegnazione della sede ai vincitori non abilitati

Prima dell'avvio delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2026/2027, gli Uffici scolastici devono concludere l'assegnazione della sede ai vincitori di concorso privi di abilitazione.

Chi riguarda

Docenti vincitori di concorso su posto comune della scuola secondaria, non ancora abilitati.

Individuati:

- dopo il 31 agosto 2025 da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2025;
- oppure dopo il 31 dicembre 2025 da graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

Già assegnati alla provincia.

Scelta della sede

La sede viene scelta tra i posti vacanti disponibili dopo la mobilità.

Docenti già abilitati

Se, al momento della sottoscrizione del contratto, il vincitore di concorso ha già conseguito l'abilitazione, viene assunto con contratto a tempo indeterminato. La nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026, mentre la decorrenza economica coincide con la presa di servizio.

Il docente svolgerà regolarmente il periodo annuale di formazione e prova, secondo la normativa vigente.

Docenti già abilitati

Se, invece, al momento della stipula del contratto il vincitore non è ancora in possesso dell'abilitazione, l'assunzione avviene con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Durante l'anno scolastico 2026/2027 il docente dovrà conseguire l'abilitazione prevista.

Solo dopo il conseguimento del titolo potrà essere trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ripartizione delle assunzioni tra GAE e concorsi

Le assunzioni a tempo indeterminato per tutti gli ordini e gradi di scuola, sia su posto comune sia su sostegno, avvengono attraverso una ripartizione paritaria dei posti disponibili:

- 50% dei posti alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
- 50% dei posti alle Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi.

In via ordinaria, le nomine in ruolo hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2026.

Ripartizione assunzioni per la parte relativa ai concorsi

Scuola dell'infanzia e primaria

Per la scuola dell'infanzia e primaria, il 50% dei posti destinati alle Graduatorie di Merito viene assegnato seguendo uno specifico ordine di priorità.

Prima fase: concorso ordinario 2016

Hanno priorità assoluta i vincitori del concorso ordinario 2016, fino al completo esaurimento delle relative graduatorie. Le graduatorie degli idonei risultano invece decadute.

Seconda fase

Se dopo lo scorrimento delle graduatorie del 2016 restano ancora posti disponibili:

- il 25% viene assegnato alle graduatorie del concorso straordinario 2018, comprese le relative fasce aggiuntive;
- il restante 25% viene attribuito ai vincitori del concorso ordinario 2020. L'eventuale posto dispari è assegnato a questa procedura.

In caso di esaurimento della graduatoria del concorso ordinario 2020, si procede nell'ordine con:

- vincitori del concorso PNRR 1;
- vincitori del concorso PNRR 2;
- vincitori del concorso PNRR 3.

Terza fase: utilizzo degli idonei

Qualora residuino ulteriori posti, si procede con:

- idonei del concorso PNRR 1 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso PNRR 2 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso PNRR 3 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso ordinario 2020, utilizzabili fino a esaurimento.

Attenzione – Rinuncia degli idonei PNRR. La rinuncia di un candidato inserito nell'elenco degli idonei PNRR non comporta un nuovo scorrimento dell'elenco. Il posto resosi disponibile non viene riassegnato ad altri idonei.

Quarta fase

Elenchi regionali.

Ultima fase

Per i soli posti di sostegno, in ulteriore subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di prima fascia e della cosiddetta mini-call veloce.

Educazione motoria nella scuola primaria

Per l'educazione motoria nella scuola primaria l'assunzione avviene dapprima attingendo ai vincitori di concorso e, successivamente, agli idonei, utilizzabili fino al loro esaurimento.

Anche in questo caso, gli eventuali posti residui non assegnati vengono coperti mediante lo scorrimento degli elenchi regionali, secondo l'ordine di graduatoria e le modalità previste dalla normativa vigente.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Anche per la scuola secondaria il contingente dei posti viene ripartito per il 50% tra GAE e Graduatorie di Merito.

Per la quota destinata ai concorsi si segue il seguente ordine.

Prima fase: concorso ordinario 2016

Anche nella secondaria i vincitori del concorso ordinario 2016 mantengono la priorità assoluta fino all'esaurimento delle graduatorie. Le graduatorie degli idonei risultano decadute.

Seconda fase

I posti eventualmente residui vengono ripartiti nel seguente modo:

- 40% alle graduatorie del concorso straordinario 2018 e relative fasce aggiuntive;
- 60% alle procedure successive, così suddiviso:

- 30% ai vincitori del concorso straordinario 2020;
- 30% ai vincitori del concorso ordinario 2020, cui spetta anche l'eventuale posto dispari.

Esaurite tali graduatorie, si procede con:

- vincitori del concorso PNRR 1;
- vincitori del concorso PNRR 2;
- vincitori del concorso PNRR 3.

Terza fase: utilizzo degli idonei

Gli eventuali posti ancora disponibili vengono assegnati nell'ordine a:

- idonei del concorso PNRR 1 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso PNRR 2 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso PNRR 3 nel limite del 30 per cento dei posti a bando;
- idonei del concorso ordinario 2020, utilizzabili fino a esaurimento;
- idonei del concorso straordinario 2020.

Attenzione – Rinuncia degli idonei PNRR. La rinuncia di un candidato inserito nell'elenco degli idonei del PNRR non comporta un nuovo scorrimento dell'elenco. Il posto reso disponibile non viene riassegnato ad altri idonei.

Quarta fase

Elenchi regionali.

Ultima fase

Anche per la scuola secondaria, sui posti di sostegno residui si procede successivamente con le GPS di prima fascia e la mini-call veloce.

Classi di concorso STEM

Per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028 e A041) continua ad applicarsi uno specifico ordine di scorrimento delle graduatorie:

- vincitori del concorso ordinario STEM 2021;
- vincitori del concorso ordinario STEM 2022;
- idonei STEM 2021;
- idonei STEM 2022.

Le assunzioni avvengono seguendo rigorosamente tale ordine fino all'esaurimento delle relative graduatorie.

Anche per le classi di concorso STEM, gli eventuali posti residui non assegnati vengono coperti mediante lo scorrimento degli elenchi regionali, secondo l'ordine di graduatoria e le modalità previste dalla normativa vigente.

Procedura informatizzata: come presentare la domanda

Le procedure di reclutamento per le immissioni in ruolo del personale docente sono interamente informatizzate. Gli aspiranti dovranno attendere l'apertura delle diverse fasi della procedura, che saranno attivate a livello provinciale per le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e a livello regionale per le graduatorie concorsuali.

Per accedere alla domanda è necessario essere abilitati al servizio POLIS – Istanze OnLine e utilizzare una delle seguenti credenziali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- eIDAS;
- credenziali dell'area riservata del Ministero dell'Istruzione e del Merito ancora valide;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Attenzione: le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico non saranno prese in considerazione.

Fase 1: scelta delle province e delle graduatorie

Nella prima fase il sistema mostrerà all'aspirante tutti i turni di nomina per i quali può partecipare.

Per ciascun turno sarà possibile:

- indicare l'ordine di preferenza delle province;
- indicare l'ordine di preferenza degli insegnamenti e delle graduatorie per cui si è inclusi;
- rinunciare a una o più graduatorie, province o insegnamenti.

Rinuncia totale

Se l'aspirante rinuncia a tutte le possibili inclusioni non parteciperà alle successive elaborazioni e verrà escluso dal prosieguo della procedura.

Fase 2: scelta delle sedi

Gli aspiranti individuati nella prima fase accederanno alla seconda istanza, nella quale potranno:

- accettare la proposta ricevuta e scegliere le sedi;
- rinunciare all'individuazione ottenuta, uscendo dalla procedura relativa a quel turno.

Per ciascun turno sarà possibile indicare:

- l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche;
- un comune della provincia di individuazione da utilizzare in caso di indisponibilità delle sedi richieste;
- l'eventuale disponibilità ad accettare cattedre:
 - esterne;
 - serali;
 - carcerarie;
 - ospedaliere;
 - dei licei europei;
- il possesso di titoli per posti speciali, metodi differenziati o insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
- le preferenze relative alle diverse tipologie di posto di sostegno, ove previste;
- il possesso dei requisiti per usufruire delle precedenzae previste dalla legge 104/1992.

Attenzione: nelle diverse fasi della procedura informatizzata è possibile dichiarare il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno già posseduto al momento della nomina.

Accettazione della sede scolastica – criteri generali

Per i docenti destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sono previsti i seguenti termini e modalità per l'accettazione della sede scolastica assegnata.

- L'accettazione della sede deve essere espressa entro 5 giorni dall'assegnazione.
- L'accettazione deve avvenire esclusivamente tramite l'apposita funzione del sistema informativo, accessibile dal link contenuto nella notifica ricevuta dall'interessato.

- Non sono valide altre modalità di comunicazione dell'accettazione.
- La mancata accettazione entro il termine previsto equivale a rinuncia alla nomina.
- La rinuncia comporta la decadenza dall'assunzione e la cancellazione dalla relativa graduatoria.
- L'accettazione della sede scolastica comporta altresì l'impossibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze e, in ogni caso, di ottenere qualsiasi incarico a tempo determinato per il medesimo anno scolastico
- La decorrenza del contratto non può, in ogni caso, essere antecedente al 1° settembre.

Nota bene: In assenza dell'accettazione espressa attraverso la procedura telematica prevista, il candidato è considerato a tutti gli effetti rinunciatario.

Accettazione della sede per i docenti già di ruolo

Per il personale già assunto a tempo indeterminato, l'accettazione della nuova sede comporta l'automatica decadenza dal precedente ruolo. Si tratta di un effetto immediato e irrevocabile: non è possibile ripensarci e chiedere di rimanere nel ruolo precedentemente ricoperto.

Esempio

Un docente già di ruolo nella scuola primaria accetta una nomina in ruolo nella scuola secondaria di primo grado. Dal momento dell'accettazione della sede decade automaticamente dal precedente ruolo e non può più revocare la scelta. Dovrà quindi assumere servizio nel nuovo ruolo con decorrenza dal 1° settembre.

Accettazione della sede ed effetti sugli elenchi regionali

L'accettazione della sede scolastica assegnata tramite qualsiasi procedura di reclutamento comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi regionali. Di conseguenza, il docente non potrà più ricevere ulteriori proposte di assunzione attraverso tali elenchi.

La cancellazione, tuttavia, non si estende alle altre graduatorie o procedure di reclutamento. Pertanto, il docente potrà continuare a ricevere eventuali proposte di nomina derivanti da altre graduatorie, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Diversamente, l'accettazione di una nomina dagli elenchi regionali non impedisce di accettare, nello stesso anno scolastico, una successiva nomina da un'altra graduatoria o da un'altra procedura di reclutamento, purché consentita dalla normativa.

Esempio 1

Una docente è vincitrice del concorso PNRR e, contemporaneamente, è inserita anche negli elenchi regionali. Accetta la sede assegnata a seguito della nomina da concorso PNRR. Con tale accettazione viene automaticamente cancellata dagli elenchi regionali e non potrà più ricevere ulteriori proposte di assunzione tramite questi ultimi. Potrà invece continuare a ricevere eventuali proposte da altre graduatorie o procedure di reclutamento.

Esempio 2

Un docente ottiene una nomina dagli elenchi regionali e accetta la relativa sede scolastica. Successivamente, nello stesso anno scolastico, riceve una proposta di assunzione da graduatoria di merito del concorso PNRR. In questo caso può accettare la nuova nomina.

Accettazione della sede per i docenti da GPS I fascia sostegno

Per i docenti destinatari di una nomina finalizzata al ruolo da GPS I fascia sostegno si applicano regole diverse a seconda della fase della procedura.

- **Prima fase (provinciale):** al momento dell'assegnazione della sede scolastica, il docente può scegliere se accettare o rinunciare all'incarico. In entrambi i casi, però, non potrà più partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze per il medesimo anno scolastico.
- **Seconda fase (mini-call veloce):** l'esclusione dalle altre procedure di supplenza è ancora più anticipata. Infatti, è già l'assegnazione della provincia a determinare automaticamente l'impossibilità di partecipare a qualsiasi altra procedura di conferimento delle supplenze per lo stesso anno scolastico, anche prima della scelta della sede.

Nuova proposta di assunzione contestuale

Se, dopo aver accettato la sede assegnata, il candidato riceve un'ulteriore proposta di assunzione da un'altra graduatoria o procedura di reclutamento, può accettare

la nuova sede con le stesse modalità previste, rinunciando contestualmente alla precedente individuazione. La procedura è automatica.

Docenti che stanno svolgendo l'anno di prova nell'a.s. 2025/26 e nuova assunzione in ruolo

I docenti che nell'a.s. 2025/2026 stanno svolgendo il periodo di formazione e prova (sia perché assunti a tempo indeterminato, sia perché destinatari di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno) non vengono cancellati immediatamente dalle altre graduatorie in cui risultano inseriti.

La cancellazione prevista dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017 opera solo a seguito della conferma in ruolo, che decorre dal 1° settembre 2026. Fino a tale data, pur avendo superato positivamente il periodo di prova e la valutazione finale, il docente mantiene l'iscrizione nelle altre graduatorie di merito, a esaurimento e di istituto.

Ciò significa che, prima del 1° settembre 2026, il docente può ancora essere destinatario di una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato da un'altra graduatoria nella quale è utilmente collocato e, se lo ritiene più favorevole, può accettarla.

Esempio

Un docente è stato assunto nell'a.s. 2025/2026 da GPS I fascia sostegno con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e conclude positivamente il periodo di formazione e prova.

Nello stesso periodo risulta anche inserito nella graduatoria del concorso PNRR 3 per posto comune.

Se nel mese di luglio o agosto 2026 viene individuato per l'immissione in ruolo dal concorso PNRR 3, può accettare la nuova nomina, perché fino al 1° settembre 2026 non è ancora intervenuta la conferma in ruolo e, quindi, non è stato cancellato dalle altre graduatorie di merito.

Solo dal 1° settembre 2026, con la conferma in ruolo, scatterà la cancellazione dalle altre graduatorie di merito, dalle GaE e dalle graduatorie di istituto (ma non dalle GPS).

Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2026, il docente sarà cancellato dalle graduatorie interessate e non potrà più essere destinatario di ulteriori proposte

di assunzione da quelle stesse procedure, né nell'a.s. 2026/27 né negli anni scolastici successivi.

Attenzione: la cancellazione riguarda le graduatorie di merito, le graduatorie a esaurimento (GaE) e le graduatorie di istituto, ma non le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), dalle quali il docente non viene cancellato per effetto di questa disposizione.

Compatibilità tra diverse nomine nello stesso anno scolastico

L'accettazione di una proposta di assunzione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato finalizzata al ruolo, non impedisce di ricevere e accettare una successiva proposta di nomina nello stesso anno scolastico, anche qualora il docente abbia già accettato la sede assegnata e abbia assunto servizio.

La compatibilità riguarda, ad esempio:

- nomine su posto comune e posto di sostegno;
- nomine relative a diverse classi di concorso;
- nomine derivanti da differenti procedure di reclutamento (concorso ordinario, concorso PNRR, altre procedure concorsuali o graduatorie previste dalla normativa vigente, anche per la stessa classe di concorso o posto).

In tali casi, il docente può accettare la nuova proposta anche se la precedente nomina è già divenuta efficace.

Eccezione - Elenchi regionali. Si ricorda che sebbene l'accettazione di una nomina non precluda, in via generale, la possibilità di accettare una successiva proposta di assunzione nello stesso anno scolastico, l'accettazione della sede scolastica assegnata, indipendentemente dalla procedura di reclutamento da cui deriva la nomina, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi regionali. Pertanto, il docente non potrà più essere destinatario di ulteriori proposte di assunzione tramite tali elenchi.

Rinuncia alla nomina: effetti e conseguenze

In generale, la rinuncia a una proposta di nomina, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato finalizzata al ruolo, comporta la decadenza dalla graduatoria dalla quale è derivata la proposta stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È quindi fondamentale valutare attentamente le conseguenze di un'eventuale rinuncia, distinguendo tra le diverse tipologie di graduatorie.

Rinuncia alla nomina da graduatoria concorsuale

Per le graduatorie dei concorsi (ordinari, straordinari, PNRR e altre procedure concorsuali), la rinuncia comporta la decadenza esclusivamente dalla graduatoria interessata.

La rinuncia infatti:

- comporta la cancellazione dalla graduatoria che ha generato la proposta di nomina;
- non produce effetti sulle altre graduatorie nelle quali il candidato risulta eventualmente inserito;
- non impedisce di partecipare ad altre procedure concorsuali o ad altre graduatorie relative a differenti classi di concorso o tipologie di posto.

Esempio

Un docente che rinuncia a una nomina da concorso per la classe di concorso A022 mantiene il diritto a essere convocato da un'altra graduatoria concorsuale, ad esempio per la A012 o per il sostegno, se vi risulta inserito.

Attenzione: il docente che rinuncia alla proposta di assunzione viene definitivamente escluso dalla graduatoria dalla quale ha ricevuto la nomina. Di conseguenza, non potrà essere destinatario di ulteriori scorrimenti della stessa graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo, né per l'a.s. 2026/2027 né per gli anni scolastici successivi.

Rinuncia alla nomina da Graduatoria ad Esaurimento (GAE)

Anche nelle GAE la rinuncia produce effetti limitatamente alla graduatoria interessata, ma occorre distinguere tra posto comune e sostegno.

Rinuncia a una nomina su posto comune

La rinuncia a una proposta di assunzione da GAE su posto comune comporta:

- la cancellazione dalla relativa graduatoria ad esaurimento;
- la cancellazione dal corrispondente elenco del sostegno eventualmente collegato a quella graduatoria.

Esempio

Un docente che rinuncia alla nomina da GAE Primaria posto comune viene cancellato sia dalla GAE Primaria sia dal relativo elenco del sostegno Primaria.

Rinuncia a una nomina su posto di sostegno

Nel caso di nomina da elenco di sostegno, la rinuncia comporta invece la cancellazione esclusivamente dall'elenco del sostegno.

Il docente conserva integralmente la propria posizione nella graduatoria del posto comune.

Ciò avviene perché nelle GAE il sostegno non costituisce una graduatoria autonoma, ma un elenco collegato alla corrispondente graduatoria del posto comune.

Esempio

Un docente che rinuncia alla nomina da sostegno Primaria viene cancellato dal relativo elenco del sostegno, ma mantiene la propria posizione nella GAE Primaria posto comune.

Attenzione: anche in questo caso il docente che rinuncia alla proposta di assunzione viene definitivamente escluso dalla graduatoria ad esaurimento dalla quale ha ricevuto la nomina. Di conseguenza, non potrà essere destinatario di ulteriori scorrimenti della stessa graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo, né per l'a.s. 2026/2027 né per gli anni scolastici successivi.

Permanenza nelle altre graduatorie

La rinuncia produce effetti esclusivamente sulla graduatoria o sulla tipologia di posto interessata dalla proposta di assunzione.

Pertanto, per esempio:

- la rinuncia alla GAE Infanzia non comporta la cancellazione dalla GAE Primaria;
- la rinuncia a una nomina sul sostegno non determina la perdita della posizione sul posto comune;
- la rinuncia a una specifica classe di concorso non incide sulle altre classi di concorso nelle quali si è inseriti.

Attenzione alle preferenze espresse nella domanda

Particolare attenzione deve essere prestata alle preferenze indicate nell'istanza.

La rinuncia espressa a una provincia, a una classe di concorso o a una tipologia di posto comporta:

- l'esclusione da tutte le successive assegnazioni relative alle preferenze rinunciate;

- la rinuncia anche alle eventuali disponibilità che dovessero emergere successivamente;
- l'impossibilità di partecipare agli ulteriori scorrimenti riferiti alle preferenze escluse.

Le stesse conseguenze si producono in caso di mancata indicazione delle preferenze.

Se al momento dell'elaborazione risultano disponibili posti in province, classi di concorso o tipologie di posto non inserite tra le preferenze:

- la mancata indicazione è considerata a tutti gli effetti una rinuncia;
- il candidato non potrà ricevere proposte relative a tali disponibilità;
- verrà escluso dai successivi scorrimenti riferiti ai posti non richiesti.

Quote di riserva – criteri generali

Nelle immissioni in ruolo trovano applicazione le quote di riserva previste dalla normativa vigente (legge n. 68/1999 e successive disposizioni), a favore delle categorie aventi diritto.

In particolare:

- le quote di riserva sono determinate secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 e dalla Circolare ministeriale n. 248/2000;
- per le assunzioni dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), ai fini dell'applicazione della riserva dei posti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la graduatoria deve essere considerata unica, senza distinzione tra le diverse fasce;
- lo stesso principio si applica alle graduatorie del concorso 2018, nelle quali è presente anche l'elenco aggiuntivo: ai fini dell'applicazione della riserva dei posti, graduatoria ed elenco aggiuntivo costituiscono un'unica graduatoria.
- hanno inoltre diritto alla riserva, ai sensi della normativa vigente, gli orfani e, in alternativa, il coniuge superstite di lavoratori deceduti per causa di lavoro o a seguito dell'aggravarsi di un infortunio sul lavoro già indennizzato;
- restano ferme anche le riserve previste a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito e delle ulteriori categorie tutelate dalla normativa speciale (es. servizio civile).

In tutti i casi, l'applicazione delle quote di riserva avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

Graduatorie PNRR, surroghe e applicazione delle riserve

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi PNRR 1,2 e 3 sono predisposte entro il limite dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia di un vincitore, la graduatoria può essere integrata con altri candidati, secondo le regole previste dalla normativa.

Nella formazione delle graduatorie devono essere applicate le diverse quote di riserva previste dalla legge (ad esempio per le categorie protette, gli orfani e familiari equiparati, i volontari delle Forze armate e le altre categorie aventi diritto), nel rispetto delle percentuali massime stabilite dalla normativa.

Qualora la somma delle diverse riserve superi il limite massimo consentito (pari al 50% dei posti messi a concorso), viene data priorità alle riserve previste dalla legge n. 68/1999 (categorie protette) e, se necessario, le altre quote vengono riparametrate proporzionalmente.

Reintegrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinuncia

Se un vincitore rinuncia alla nomina, il posto viene attribuito a un altro candidato appartenente alla stessa categoria del rinunciatario. Ciò significa che:

- se il rinunciatario era un vincitore per merito, sarà sostituito dal successivo candidato per merito;
- se il rinunciatario era un vincitore beneficiario di una quota di riserva, il posto sarà assegnato al successivo candidato appartenente alla medesima categoria di riserva.

Graduatorie degli idonei PNRR: nessuna surroga in caso di rinuncia

Diversa è la disciplina delle graduatorie degli idonei, che sono formate esclusivamente in base al merito, senza applicazione delle quote di riserva.

Inoltre, in caso di rinuncia da parte di un candidato idoneo individuato per l'assunzione, la graduatoria non viene reintegrata.

Precedenza nella scelta della sede – Legge 104/1992

La precedenza prevista dalla Legge 104/1992 rileva esclusivamente nella fase di assegnazione della sede scolastica e non nella scelta della provincia.

Pertanto, nelle Graduatorie di Merito dei concorsi regionali:

- non si applica alla scelta della provincia;
- si applica esclusivamente alla scelta della sede scolastica all'interno della provincia già assegnata.

L'attribuzione della provincia avviene infatti nel rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria, senza alcuna priorità derivante dalla Legge 104/1992.

Ordine di applicazione della precedenza nella scelta della sede

Una volta assegnata la provincia, la precedenza viene riconosciuta nel seguente ordine:

1. Art. 21 Legge 104/1992

Personale disabile (anche non grave) con invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie previste dalla normativa vigente.

2. Art. 33, comma 6, Legge 104/1992

Personale con disabilità riconosciuta in situazione di gravità.

3. Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/1992

Personale che assiste un familiare con disabilità grave, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità.

La priorità è riconosciuta esclusivamente nei casi di assistenza a:

- figlio con disabilità grave (o ai fratelli e alle sorelle nei soli casi indicati dall'art. 13);
- persona con disabilità grave sottoposta a tutela legale;
- fratello o sorella con disabilità grave (nei soli casi indicati dall'art. 13);
- coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto con disabilità grave;
- genitore con disabilità grave.

Attenzione: la precedenza consente di esercitare il diritto di priorità nella scelta della sede tra quelle disponibili nella provincia assegnata, ma non attribuisce alcun diritto di precedenza nell'assegnazione della provincia stessa.

Vincitori del concorso PNRR: conseguimento o mancato conseguimento dell'abilitazione

Abilitazione conseguita entro il 31 agosto 2026

I vincitori del concorso PNRR assunti nell'a.s. 2025/26 con contratto a tempo determinato, in quanto privi dell'abilitazione all'atto della nomina, che conseguono l'abilitazione entro il 31 agosto 2026:

- sono assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2026;
- sono confermati nella medesima sede di servizio, oppure nella stessa provincia qualora la sede non sia disponibile;
- hanno decorrenza giuridica della nomina dal 1° settembre 2026;
- hanno decorrenza economica dalla presa di servizio;
- svolgono il periodo annuale di formazione e prova previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 59/2017.

Mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 31 agosto 2026

Per i vincitori assunti a tempo determinato nell'a.s. 2025/26, il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 31 agosto 2026 comporta, in linea generale:

- la decadenza dalla procedura concorsuale;
- la cancellazione dalla relativa graduatoria di merito.

Restano ferme le specifiche tutele previste dalla nota DGPER n. 95354/2025 esclusivamente per le docenti in stato di gravidanza.

Percorso abilitante non attivato o non concluso entro il 31 agosto 2026

Qualora il percorso universitario o accademico abilitante non sia stato attivato oppure non si concluda entro il 31 agosto 2026 per cause non imputabili al docente, è prevista la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2026/27:

- nella stessa sede di servizio;
- oppure, in mancanza di disponibilità, nella stessa provincia.

Nota bene

Occorre quindi distinguere tra il mancato conseguimento dell'abilitazione dovuto a cause imputabili al docente e quello derivante da cause non imputabili allo stesso.

Rientrano tra le cause imputabili al docente tutte le situazioni in cui il percorso non viene concluso per scelte o vicende personali dell'interessato, quali, ad esempio:

- mancata frequenza delle attività formative;
- mancato superamento degli esami o delle prove previste;
- rinuncia o abbandono del percorso;
- sospensione o interruzione del percorso per aspettativa, congedo o altre situazioni personali che impediscano il conseguimento dell'abilitazione entro il termine previsto.

In tali casi trova applicazione la regola generale della decadenza dalla procedura concorsuale e della cancellazione dalla graduatoria, fatta salva esclusivamente la tutela prevista per le docenti in gravidanza.

Sono invece considerate cause non imputabili al docente esclusivamente quelle riconducibili all'organizzazione del percorso da parte dell'Università o dell'Istituzione AFAM, quali:

- mancata attivazione del percorso abilitante;
- impossibilità di completare il percorso entro il 31 agosto per ritardi nell'organizzazione delle attività formative o delle prove finali;
- mancata conclusione del percorso per motivi dipendenti esclusivamente dall'istituzione che lo eroga.

Solo in queste ipotesi è consentita la proroga mediante stipula di un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo

Nomine dopo il 31 agosto: assegnazione della provincia e attribuzione della sede di titolarità

Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata esclusivamente la provincia di titolarità. La sede di titolarità sarà attribuita partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'anno scolastico successivo. In tale sede il docente svolgerà anche il periodo di formazione e prova.

Docenti della scuola secondaria privi di abilitazione

Gli aspiranti destinatari di nomina su posto comune nella scuola secondaria che, al momento dell'individuazione sulla provincia, non siano ancora in possesso dell'abilitazione, saranno individuati con apposito provvedimento quali

destinatari di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1° settembre 2027.

Qualora, invece, l'abilitazione sia conseguita entro la sottoscrizione del contratto, lo stesso sarà stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio, con contestuale svolgimento del periodo di formazione e prova.

Assegnazione sede di servizio

La sede di servizio (o di titolarità, nel caso di contratto a tempo indeterminato) sarà assegnata, nell'ambito della provincia di individuazione, sui posti vacanti disponibili dopo la mobilità per l'a.s. 2027/2028 e prima dell'avvio delle procedure di reclutamento relative al medesimo anno scolastico.

Assunzioni con riserva a seguito di contenzioso

Per gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo in forza di provvedimenti giurisdizionali, gli Uffici dovranno dare immediata esecuzione alle eventuali sentenze limitatamente alla graduatoria interessata dal contenzioso.

Nei provvedimenti dovrà essere espressamente indicato che l'assunzione avviene in esecuzione della pronuncia giudiziale, riportandone gli estremi identificativi (Autorità giudicante, numero e anno della sentenza), e dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che preveda la cessazione del rapporto di lavoro in caso di esito definitivo sfavorevole del giudizio.

Qualora il contenzioso sia ancora pendente, l'Amministrazione procederà, in base al contenuto del provvedimento cautelare o della decisione giudiziale, all'immissione in ruolo con riserva, se il dispositivo lo consente, oppure all'accantonamento del posto fino alla definizione del giudizio.

Gestione dei posti residui in caso di esaurimento delle graduatorie

Per garantire la copertura integrale del contingente autorizzato per le assunzioni, i posti non assegnati vengono redistribuiti tra le diverse graduatorie.

Se la Graduatoria di Merito (GM) è esaurita o incapiente:

- i posti residui sono attribuiti alla corrispondente Graduatoria ad Esaurimento (GAE).

Se la Graduatoria ad Esaurimento (GAE) è esaurita o incapiente:

- i posti residui vengono assegnati alle Graduatorie di Merito (GM).

Restituzione dei posti alle Graduatorie di Merito

Negli anni in cui una graduatoria concorsuale non era ancora disponibile o non era stata approvata in tempo utile, i posti spettanti alle GM sono stati attribuiti provvisoriamente alle GAE.

Una volta resa disponibile la graduatoria concorsuale:

- si procede alla restituzione dei posti alle Graduatorie di Merito, al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra i due canali di reclutamento;
- il recupero avviene secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

In presenza di un numero dispari di posti, l'unità eccedente è assegnata:

- alla graduatoria che era risultata penalizzata nelle precedenti operazioni di ripartizione;
- in assenza di precedenti penalizzazioni, alle Graduatorie di Merito.

Posti comunicati dopo la chiusura della mobilità

Le disponibilità che emergono successivamente alla chiusura delle operazioni di mobilità non possono essere utilizzate per le immissioni in ruolo.

Rientrano in questa casistica, ad esempio, le cessazioni dal servizio comunicate dopo la conclusione delle procedure di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Per tali posti:

- non è possibile incrementare il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato;
- non possono essere individuati come sedi disponibili per le nomine in ruolo;
- restano esclusi dalle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere utilizzate per le immissioni in ruolo esclusivamente le disponibilità accertate e certificate entro la conclusione delle operazioni di mobilità.

Scuole speciali e didattica differenziata

Scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

Le assunzioni sui posti delle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito possono avvenire esclusivamente attingendo dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o dalle graduatorie concorsuali ancora vigenti.

Per accedere a tali posti è necessario essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione richiesto, che deve essere dichiarato nell'apposita sezione della domanda di partecipazione alle procedure di nomina.

I docenti nominati su questa tipologia di posto sono soggetti al vincolo di permanenza quinquennale e, pertanto, devono rimanere per almeno cinque anni scolastici nella relativa sede o tipologia di insegnamento.

Posti a didattica differenziata (Infanzia e Primaria)

Per i posti funzionanti secondo specifici metodi di didattica differenziata (ad esempio Montessori, Agazzi, Pizzigoni e altri metodi riconosciuti), le nomine possono essere conferite esclusivamente ai docenti in possesso della relativa specializzazione metodologica.

Anche in questo caso il titolo deve essere posseduto entro i termini previsti dalla procedura e correttamente dichiarato nella domanda. In assenza della specifica specializzazione, il docente non può essere destinatario di nomina sui relativi posti.

Adempimenti successivi alla nomina e presa di servizio

Verifica dei requisiti e del punteggio

Entro tre giorni dall'individuazione per l'assunzione, l'Ufficio scolastico territorialmente competente avvia le verifiche relative alla regolarità del punteggio attribuito in graduatoria e al possesso dei titoli dichiarati dal candidato. I controlli sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione e riguardano anche i requisiti che hanno consentito l'accesso alla procedura concorsuale.

Docenti della scuola primaria e insegnamento della lingua inglese

Per la scuola primaria le nomine vengono effettuate sulla graduatoria generale, secondo l'ordine di posizione, anche per i posti che richiedono l'insegnamento della lingua inglese.

Al momento dell'accettazione della nomina, il docente deve dichiarare se è in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua inglese. Qualora tali requisiti non siano posseduti, il docente è tenuto a frequentare il primo corso utile di formazione organizzato dall'Amministrazione. Tale obbligo viene comunicato anche al dirigente scolastico della sede assegnata.

Richiesta del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale neoassunto può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi i docenti assunti attraverso procedure straordinarie o con contratto finalizzato al ruolo.

La richiesta può essere presentata dopo la presa di servizio e il relativo contratto di part-time viene sottoscritto con il dirigente scolastico della scuola di assegnazione.

Differimento della presa di servizio

➤ Quando è consentito

La presa di servizio può essere differita in presenza di un giustificato motivo, come ad esempio una malattia o altre situazioni non imputabili alla volontà dell'interessato.

In tali casi è possibile differire sia l'effettiva assunzione in servizio sia la decorrenza economica del contratto.

➤ Quando comporta la decadenza dalla nomina

In assenza di un valido e documentato motivo, la mancata assunzione di servizio determina la decadenza dalla nomina ottenuta.

Incompatibilità e dichiarazioni obbligatorie

Al momento della presa di servizio il personale assunto è tenuto a dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblici o privati incompatibili con l'impiego scolastico e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Qualora emerga una situazione di incompatibilità dopo la sottoscrizione del contratto, il dirigente scolastico è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti, fino all'annullamento del rapporto di lavoro se l'incompatibilità non può essere rimossa.

➤ Attività assolutamente incompatibili

Non possono essere svolte contemporaneamente al rapporto di lavoro nella scuola:

- attività commerciali o imprenditoriali;
- incarichi o rapporti di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

➤ **Attività subordinate ad autorizzazione**

Alcune attività possono essere svolte solo previa autorizzazione dell'amministrazione, tra cui:

- esercizio di libere professioni;
- incarichi professionali esterni;
- collaborazioni retribuite non espressamente escluse dalla normativa.

➤ **Attività consentite senza autorizzazione**

Non richiedono autorizzazione preventiva:

- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e opere dell'ingegno;
- incarichi per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
- altre attività espressamente escluse dal regime delle incompatibilità.

Per questo motivo è opportuno verificare preventivamente la propria posizione prima della presa di servizio.

Cosa non è consentito

Non è possibile differire l'intero anno scolastico per concludere attività incompatibili già in essere.

Non è inoltre consentito richiedere, al momento della presa di servizio, aspettative finalizzate a:

- proseguire un diverso rapporto di lavoro;
- completare o superare il periodo di prova presso altra amministrazione o altro datore di lavoro.

Solo dopo la costituzione del rapporto di lavoro e in assenza di incompatibilità accertate potranno essere valutate eventuali richieste di aspettativa previste dalla normativa vigente.

Attenzione

Per cui, particolare attenzione deve essere prestata alle situazioni di incompatibilità esistenti al momento della nomina.

Se il docente, all'atto dell'individuazione per l'assunzione, svolge un'attività lavorativa incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, è tenuto a rimuovere tale situazione prima della presa di servizio.

Qualora la cessazione dell'attività incompatibile richieda tempi tecnici, è opportuno che l'interessato si rapporti tempestivamente con il dirigente scolastico della sede assegnata, al fine di concordare un ragionevole differimento della presa di servizio necessario a perfezionare la cessazione del rapporto incompatibile.

Non è invece possibile accettare la nomina e mantenere l'attività incompatibile chiedendo preventivamente un'aspettativa finalizzata a proseguire un altro rapporto di lavoro. A tale scopo non possono essere utilizzati né l'aspettativa per motivi di lavoro prevista dall'art. 18 del CCNL 2006/2009 né gli istituti disciplinati dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Tali istituti possono eventualmente essere richiesti solo dopo la regolare costituzione del rapporto di lavoro e l'effettiva assunzione in servizio, sempre che sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente e che non vi siano situazioni di incompatibilità ancora in essere.

In sintesi, l'incompatibilità deve essere rimossa prima della presa di servizio e non può essere superata attraverso una preventiva richiesta di aspettativa.

Perfezionamento del contratto senza assunzione effettiva del servizio

In alcune particolari situazioni è possibile perfezionare il rapporto di lavoro e sottoscrivere il contratto senza assumere immediatamente servizio.

➤ Maternità e interdizione per gravi complicanze della gravidanza

La lavoratrice che si trovi in interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione oppure in congedo obbligatorio di maternità può sottoscrivere il contratto e differire la presa di servizio.

In tali casi deve comunicare tempestivamente la propria situazione al dirigente scolastico e presentare la documentazione sanitaria richiesta.

Il contratto produce regolarmente i suoi effetti giuridici ed economici e non è richiesta la presenza fisica in servizio. L'amministrazione non può rifiutare il perfezionamento del rapporto di lavoro.

➤ Dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca

Il personale già impegnato in un dottorato di ricerca, titolare di una borsa di studio o beneficiario di un assegno di ricerca può sottoscrivere il contratto di assunzione

e chiedere contestualmente il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio oppure in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche in questo caso il rapporto di lavoro si perfeziona regolarmente senza la necessità di assumere immediatamente servizio presso la sede assegnata.

[Home - UILSCUOLA](#)

[Dove siamo - UILSCUOLA](#)